

## **Relazione illustrativa del Consiglio Direttivo di Associazione Pavese per la Cura del Dolore “Lino Sartori” OdV sulla “Proposta di trasformazione dell’Associazione Riconosciuta in Fondazione di Partecipazione” che sarà posta all’ordine del giorno dell’Assemblea straordinaria di prossima convocazione.**

\* \* \* \* \*

Signori Soci,

la presente relazione, redatta ai sensi dell’art. 2500-sexies comma 2 c.c., è volta a illustrare la “Proposta di trasformazione dell’Associazione Riconosciuta denominata “Associazione Pavese per la Cura del Dolore “Lino Sartori” OdV” in Fondazione di Partecipazione”.

La trasformazione, disciplinata ex art. 42 bis c.c., nonché le modifiche statutarie connesse, saranno sottoposte all’ordine del giorno dell’Assemblea straordinaria che sarà convocata entro gennaio 2022 e che richiederà la presenza di almeno tre quarti degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti, a norma dell’art. 21 del Codice Civile.

La presente relazione viene messa a disposizione dei soci, mediante deposito presso la sede sociale e pubblicazione sul sito internet di “Associazione Pavese per la Cura del Dolore “Lino Sartori” OdV”, nel rispetto del termine previsto dall’art. 2500-sexies, comma 2, c.c..

### **I. MOTIVAZIONI DELLA PROPOSTA**

La proposta di trasformare Associazione Pavese per la Cura del Dolore “Lino Sartori” OdV (d’ora in avanti “l’Associazione” o “l’Ente”) da Associazione Riconosciuta in Fondazione di Partecipazione, nasce dall’esigenza di addivenire ad una struttura organizzativa e una forma giuridica in grado di svolgere in maniera più efficace ed efficiente le proprie attività di interesse generale, sempre nel rispetto delle disposizioni dettate dalla riforma del Terzo Settore di cui alla Legge Delega n. 106 del 2016 e del relativo decreto attuativo - D. Lgs. n. 117/2017 e successive modifiche e integrazioni (Codice del Terzo Settore, in sigla “CTS”).

Pur nella riformulazione del proprio assetto, infatti, l’Associazione intende comunque essere un Ente del Terzo Settore, in quanto l’eventuale cancellazione dal Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (in sigla “RUNTS”) comporterebbe, tra l’altro:

- dal punto di vista fiscale, l’impossibilità di applicare alle proprie attività: (i) il favor previsto ai fini delle imposte sui redditi dagli artt. 79 e seg. CTS e il conseguente assoggettamento alle norme di cui al Testo Unico delle imposte sui redditi (TUIR); (ii) i vantaggi di cui all’art. 82 CTS con riferimento alle imposte indirette e ai tributi locali;
- la perdita del contributo del 5 per mille, riservato agli enti iscritti al RUNTS;
- l’impossibilità di partecipare all’assegnazione delle risorse di cui all’art 72 CTS, riservate al finanziamento di progetti e attività di interesse generale delle sole ODV, APS e Fondazioni ETS;
- l’impossibilità di fruire delle agevolazioni previste dal CTS in materia di erogazioni liberali (art. 83 CTS).

Ciò posto, si rammenta che attualmente l’Associazione, qualificata come Organizzazione di Volontariato (OdV) e trasmigrante nella specifica sezione del RUNTS, è tenuta a rispettare le disposizioni secondo cui:

- le attività devono essere svolte avvalendosi in modo prevalente dell’attività di volontariato dei propri associati o delle persone aderenti agli enti associati (art. 32 CTS);
- il numero dei lavoratori impiegati nell’attività non può essere superiore al cinquanta per cento del numero dei volontari (art. 33 CTS).

Le circostanze che hanno indotto l’Associazione ad effettuare delle valutazioni di opportunità per l’individuazione di una conformazione più pertinente alla sua mission e a al suo operato, partono dal presupposto che la particolare tipologia di attività svolta, comportando l’utilizzo di risorse professionali e specializzate, rende quantomai complesso il soddisfacimento delle condizioni più sopra descritte con riferimento all’apporto dei volontari associati, in quanto le particolari attività centrali e strategiche richiedono l’intervento di professionisti esperti che devono essere necessariamente retribuiti. D’altro canto, invece, non sono molte le richieste da parte di aspiranti volontari di associarsi e svolgere le altre mansioni disponibili.

Oltre a ciò, la dinamicità del mercato, la presenza di organizzazioni Non Profit sempre più strutturate e concentrate su campagne di raccolta fondi ad ampio raggio, nonché la frammentazione delle esigenze a carattere sociale, l'attuale emergenza del COVID-19, la guerra in Ucraina e l'inflazione, con le relative conseguenze in termini economici e sociali, hanno indotto l'Associazione a fare delle riflessioni sul proprio futuro, le quali hanno portato ad individuare la Fondazione di Partecipazione quale conformazione giuridica più pertinente alla mission e all'attività svolta.

#### **LA FONDAZIONE DI PARTECIPAZIONE**

La Fondazione di Partecipazione rappresenta una figura giuridica atipica, non espressamente disciplinata dalla normativa italiana, ma di ricostruzione dottrinale.

La Corte dei Conti si è espressa nel 2014 (Corte Conti, sez. Veneto, 28 maggio 2014 n. 345/2014/PAR) affermando che " *le fondazioni di partecipazione rispondono all'esigenza di disporre di uno strumento più ampio rispetto alla fondazione tout court, caratterizzato dalla commistione dell'elemento patrimoniale con quello "associativo", in ragione della partecipazione di più soggetti alla costituzione dell'organismo, funzionali, in particolare, alle ipotesi di partenariato pubblico-privato*".

Le fondazioni di partecipazione sono caratterizzate da un equilibrato mix tra i caratteri distintivi delle associazioni e quelli delle fondazioni, in considerazione della presenza di:

- **ELEMENTO PERSONALE**, tipico delle Associazioni;
- **ELEMENTO PATRIMONIALE**, caratteristico delle Fondazioni.

Nella Fondazione di Partecipazione i fondatori non si "distaccano" definitivamente dall'ente, ma controllano e partecipano al perseguimento dello scopo mediante la nomina di componenti dell'organo amministrativo e si riuniscono in organi collegiali per deliberare in ordine alle linee di azione da seguire in vista dell'attuazione dello scopo.

**In questa forma giuridica l'elemento patrimoniale risulta in ogni caso essenziale: l'ente sorge solo se sussiste il Fondo di dotazione** e questo aspetto differenzia la Fondazione di Partecipazione da ogni istituto di tipo associativo.

La presenza dell'elemento personale è legittima a condizione che agli organi collegiali siano assegnate esclusivamente funzioni amministrative del patrimonio, non abbiano spazio di manovra in ordine alla disponibilità dello scopo (nel senso che, una volta ottenuto il riconoscimento governativo, lo scopo non può essere assolutamente mutato per effetto di decisioni dell'organo amministrativo/esecutivo), non possano deliberare, neppure attraverso decisione assembleare dei fondatori o degli amministratori, l'estinzione dell'ente.

Come la fondazione tradizionale, la fondazione di partecipazione è caratterizzata da assenza di scopo di lucro e centralità del patrimonio destinato al raggiungimento dello scopo, che deve essere predefinito ed invariabile, fissato nell'atto costitutivo.

Si distingue invece dallo schema tipico della fondazione in quanto:

- sono presenti una pluralità di fondatori (persone fisiche o giuridiche, enti pubblici e privati), oltre che partecipanti all'iniziativa, i quali possono avere sia natura privata che pubblica e possono entrare a far parte dell'ente durante la sua vita, apportando elementi economicamente valutabili;
- si ha varietà nei contributi (denaro, beni immobili, prestazioni d'opera, etc);
- il patrimonio dell'ente diviene a formazione progressiva, non più bloccato nello stato in cui si trova al momento dell'atto di dotazione;
- fondatori e partecipanti devono poter controllare l'utilizzo dei contributi ed interloquire nelle scelte economiche e culturali. Al fine di consentir loro di partecipare alle scelte ed alla vita dell'ente, lo statuto prevede, oltre a quelli tradizionali, nuovi organi a base collegiale, simili agli organi assembleari degli enti a base associativa;
- lo statuto può conferire a tali organi le facoltà e competenze che si ritengono più opportuni, come la nomina degli amministratori o dei revisori dei conti, l'approvazione del bilancio, oppure un potere consultivo sui progetti della fondazione;
- si può prevedere una equilibrata rappresentanza di ciascun partecipante anche in considerazione degli apporti;
- rimedio all'attuale carenza di poteri sull'organo amministrativo insito nel modello di fondazione ordinaria.

La mancanza di specifiche fonti normative che espressamente prevedano e disciplinino la forma giuridica della Fondazione di Partecipazione si ripercuote sia sulla denominazione dei membri, sia sulle diverse categorie dei membri stessi.

Per quanto riguarda gli organi della fondazione, il Codice Civile prevede l'obbligatorietà del solo **Consiglio di Amministrazione**, che di norma provvede all'amministrazione e alla gestione della Fondazione di Partecipazione nell'ambito dei programmi approvati dai fondatori e nel rispetto dei principi di economicità, efficacia ed efficienza.

Accanto all'organo amministrativo possono essere previsti:

- **Consiglio Generale**, formato dai fondatori (nei quali rientrerebbero i soci attuali dell'Associazione) e dai nuovi Partecipanti la cui ammissione può avvenire dietro richiesta scritta. A tale organo generalmente spettano poteri deliberativi in tema di bilanci, nomine e revoche degli altri organi, modifiche statutarie e altre competenze di solito riconducibili all'assemblea dei soci.

- **Organi consultivi** (come i comitati scientifici): non hanno poteri propri, nella maggioranza dei casi sono nominati dall'organo amministrativo e sono di diretta emanazione dell'organo amministrativo, ai quali lo stesso ricorre per ottenere un supporto scientifico, culturale o etico alla propria azione gestionale.

Inoltre, si riconoscono spesso altre figure individuali, non tecnicamente organi, come il **Tesoriere** o il **Segretario**, che non hanno specifici poteri. Negli statuti vengono descritte le loro mansioni ed hanno funzioni assimilabili a incarichi conferiti con deleghe CdA. Può essere inoltre prevista la figura del **Presidente onorario**, che di norma ha un ruolo soltanto di immagine, i **Direttori** e i **Direttori Generali**, ovvero figure operative, per le quali occorre attentamente verificare il corretto inquadramento e spesso il ruolo statutario deve confrontarsi con la normativa dei contratti di lavoro sottostanti.

Dotare l'Ente di questa nuova veste significa certamente mostrare agli occhi degli stakeholder una **maggiore solidità e affidabilità della struttura**, elementi quantomai essenziali, considerato che le attività vengono finanziate in via prevalente attraverso erogazioni liberali, proventi del 5 per mille e contributi da enti pubblici.

La scelta della Fondazione di Partecipazione tra le varie categorie di Fondazione esistenti, d'altronde, trova ragione nella presenza dell'elemento personale affianco a quello patrimoniale, il quale comunque resta basilare e preponderante: mediante tale forma, infatti, l'Associazione ha la possibilità di prevedere statutariamente una struttura dotata di un organo assembleare (il "Consiglio Generale") ulteriore e diverso rispetto all'organo amministrativo, con poteri deliberativi in tema di bilanci, nomine e revoche degli altri organi, modifiche statutarie e altre competenze di solito riconducibili all'assemblea dei soci, non distaccandosi sensibilmente dalla struttura attuale.

## **II. EFFETTI DELLA TRASFORMAZIONE**

Con la trasformazione di *Associazione Pavese per la Cura del Dolore "Lino Sartori" OdV* in Fondazione di Partecipazione, si evidenziano i seguenti effetti:

- dal punto di vista fiscale, la trasformazione illustrata non comporta alcun aggravio in termini di imposte dirette, in quanto viene effettuata in regime di **neutralità fiscale**, stante la medesima destinazione delle poste di bilancio alle attività istituzionali dell'ente, scontando altresì agevolazioni fiscali per l'imposta di registro che si applicherà in misura fissa;
- dal punto di vista civilistico, il legislatore rimanda all'applicazione, per quanto compatibili, delle disposizioni già dettate sul tema per le società di capitali (art. 2498 e seg. c.c.). Si evidenzia, in particolare, che l'ente trasformato conserva i diritti e gli obblighi e prosegue in tutti i rapporti dell'ente che ha effettuato la trasformazione (art. 2498 c.c.);
- il modello della Fondazione di Partecipazione consente alla struttura di beneficiare di una maggiore **flessibilità interna** rispetto a quello dell'Associazione, in quanto la prima, dotata di piena autonomia gestionale e statutaria, anche in tema di ordinamento interno, può statutariamente mitigare le stringenti e obbligatorie norme dettate per le associazioni nell'ambito della procedura di ammissione dei soci, della democraticità, del funzionamento e delle competenze inderogabili dell'assemblea, ecc. L'art. 23 CTS, ad esempio, impone alle sole Associazioni del Terzo Settore l'obbligo di osservare una specifica procedura per l'ammissione di nuovi soci, dovendo motivare per iscritto l'eventuale rigetto e consentire all'aspirante socio di ricorrere avverso tale diniego rivolgendosi ad altri organi a ciò deputati. Tali disposizioni possono essere statutariamente derogate nelle Fondazioni di Partecipazione, in quanto lo stesso art. 23 CTS, al comma 4 dispone che "*le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche alle fondazioni del Terzo settore il cui statuto preveda la costituzione di un organo assembleare o di indirizzo comunque denominato* (cfr. fondazioni di partecipazione), *in quanto compatibili ed ove non derogate dallo statuto*";
- la caratteristica **struttura aperta** della Fondazione di Partecipazione consente d'altronde la presenza di numerose categorie di soci e l'ammissione di nuovi soggetti, con possibilità di ponderarne i poteri (es. per il rinnovo degli organi), se e in quanto ciò è previsto dalla volontà dei fondatori, garantendo in ogni caso diritti e stabilità, da prevedere statutariamente;
- il riconoscimento dell'elemento essenziale non più sul piano personale (dei soci), bensì su quello patrimoniale (fondo di dotazione) rende di fatto la **struttura più solida agli occhi dei vari stakeholder ed in particolar modo dei donatori**, in virtù del fatto che esiste sempre un patrimonio

destinato ad uno scopo su cui si inserisce un'adesione patrimonialmente valutabile, ferma l'indisponibilità dello scopo anche ai fondatori. La maggiore **stabilità** dell'ente, dettata dal fatto che il patrimonio è legato in modo perpetuo al raggiungimento delle proprie finalità definite al momento della trasformazione, da perseguirsi sotto la vigilanza e il controllo sull'amministrazione dell'ente ex art. 25 c.c., consistente in un sindacato di legittimità volto ad assicurare l'effettivo svolgimento di attività istituzionale finalizzata alla realizzazione dello scopo voluto dal fondatore;

- nell'ambito del Terzo Settore già molti enti hanno fatto ricorso in passato a questa tipologia di forma giuridica, operando una trasformazione dell'associazione in Fondazione di Partecipazione (es. COOPI, AVSI, CESVI, WEWORD ONLUS, AMREF, ecc);
- la trasformazione avverrà nel rispetto del principio della continuità di valori contabili e non farà emergere alcun plusvalore fiscalmente o civilisticamente rilevante.

### **III. ADOZIONE DI UN NUOVO STATUTO**

La proposta di trasformazione implica l'adozione di un nuovo testo di statuto, anche in considerazione della necessità di riformulare la governance e attribuire gli specifici poteri.

Di seguito si illustrano i principali elementi cardine della struttura, la quale, in bozza, potrà essere approvata nel prossimo Consiglio Direttivo antecedente l'assemblea straordinaria dei soci.

- **Oggetto e scopo:** ricalca le attività già svolte e le finalità già perseguite dall'Associazione e non vi sono mutamenti significativi. Lo scopo inoltre deve essere definito ed al tempo stesso "elastico" ovvero capace di perseguire le finalità prestabilite, infatti, una volta stipulato l'atto costitutivo della fondazione nessuna modifica potrà essere apportata, neppure in presenza di esigenze sopravvenute.
- **Patrimonio:** si distingue in *fondo di dotazione* e *fondo di gestione*: il primo può comprendere beni mobili e immobili e rappresenta una sorta di capitale immobilizzato, mentre il secondo è utilizzabile per il raggiungimento dello scopo e si costituisce con le rendite, eventuali donazioni o disposizioni testamentarie, sempre che non siano espressamente destinate al fondo di dotazione, eventuali altri contributi attribuiti dallo Stato, da Enti Territoriali o da altri Enti Pubblici, i proventi dell'attività di interesse generale, i proventi eventualmente derivati dall'esercizio di attività diverse, purché secondarie e strumentali secondo i limiti stabiliti dalla legge, nonché mediante i contributi ad esso specificamente destinati dai vari membri (fondatori promotori, fondatori partecipanti e sostenitori).
- **Organi:** saranno costituiti dai seguenti:
  - **Consiglio di Amministrazione:** organo amministrativo i cui membri, in un numero definito dallo statuto, vengono scelti e nominati (secondo modalità differenziate) ad opera dei partecipanti e restano in carica cinque anni;
  - **Presidente:** titolare della rappresentanza legale dell'ente, convoca e presiede il Consiglio di Amministrazione;
  - **Consiglio Generale:** nomina il Consiglio di Amministrazione secondo criteri da stabilirsi statutariamente e ad esso sono demandate funzioni di indirizzo oltre che di controllo dell'operato del Consiglio di Amministrazione;
  - **Comitato Scientifico:** organo con funzione tecnico-consultiva in merito al programma e alle iniziative della fondazione e ad ogni altra questione per la quale si richieda espressamente il parere;
  - **Organo di Controllo:** con specifici requisiti di professionalità e competenze così come individuate ai sensi dell'art. 30 CTS;
- **Revisione Legale:** obbligatoria per gli ETS a seguito del superamento dei limiti fissati dall'art. 31 CTS.

### **IV. ULTERIORI INFORMAZIONI**

#### **IV.1 Recesso**

La deliberazione di trasformazione determinerà il sorgere del diritto di recesso in capo ai soci dissenzienti secondo quanto previsto all'art. 11 dello statuto vigente. Ai sensi dell'art. 24 c.c., a fronte del recesso nessun diritto può essere vantato sul patrimonio dell'ente, né i soci possono ripetere il contributo versato.

#### **IV.2 Efficacia della trasformazione**

L'art. 2500 c.c., che regola in generale l'istituto giuridico della trasformazione, prevede che l'atto di trasformazione stesso sia assoggettato alla disciplina formale e contenutistica valida per la tipologia di ente trasformato Fondazione, e a tutti gli adempimenti necessari alla pubblicizzazione della cessazione dell'ente trasformando Associazione Riconosciuta.

Per quanto attiene la trasformazione omogenea di cui all'art. 42bis c.c., la procedura è mutuata dalle disposizioni dettate dal libro V per le società di capitali, in quanto compatibili (artt. 2500 sexies comma 2, 2499, 2500, 2500-bis, 2500-ter comma 2, 2500-quinquies e 2500-nonies c.c.).

Il terzo comma dell'art. 2500 c.c. attribuisce alla deliberazione di trasformazione gli effetti dell'atto di fondazione. Tale atto è utile per il susseguente "riconoscimento" per l'iscrizione nel registro delle persone giuridiche di cui al RUNTS, cui è subordinata la nascita del soggetto, pubblicità richiesta.

Certi di aver compiutamente informato le SS LL, con l'occasione si porgono cordiali saluti.

Pavia, 25/11/2022

Il Presidente

A handwritten signature in dark ink, appearing to read "Roberto". The signature is written in a cursive, somewhat stylized script.